

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

sezione lavoro

riunita in camera di consiglio composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Francescopaolo PANARIELLO	Presidente rel.
dott. Maria Loredana VIVA	Consigliere
dott. Maria Gabriella MARROCCO	Consigliere

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del **09/10/2017** la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile d'appello iscritta al n. **3930/2015** r. g. sezione lavoro, vertente

TRA

....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in Via Po n. 25/b, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Pessi, unitamente all'avv. Raffaele Fabozzi, in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado.

APPELLANTE

E

I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in Via Nizza n. 35, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto, unitamente all'avv. Gavina Maria Sulas, in virtù di procura a margine della memoria difensiva.

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 03/04/2015.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo; con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio".

Per l'appellato: "Rigettare l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorario".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato

..... proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10407/2013, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, su istanza dell'INPGI per la somma di euro 42.183,00, oltre sanzioni e accessori, a titolo di contributi omessi. A sostegno dell'opposizione eccepiva che:

- il verbale ispettivo era inidoneo a costituire prova scritta del credito e dunque a legittimare il ricorso alla procedura monitoria;



- i giornalisti [redacted], [redacted] e [redacted] erano “corrispondenti” ex art. 12 ccnlg e non già redattori ex art. 5, co. 2^, ccnlg, come invece affermato dagli ispettori dell’INPGI;
- il giornalista [redacted] era un collaboratore autonomo e non già in forma coordinata e continuativa, come preteso dagli ispettori dell’istituto;

Pertanto adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la revoca del provvedimento monitorio.

Costitutosi in giudizio, INPGI contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

Assunte le prove testimoniali ammesse, il giudice adito, con sentenza del 03/04/2015, rigettava l’opposizione.

Avverso tale decisione [redacted] spa - [redacted] proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 02/10/2015. L’appellante censurava la sentenza impugnata, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente:

- ommesso di considerare che l’attribuzione della qualifica di “redattore” presuppone che ci sia una “redazione”, che invece per i sigg.ri [redacted] e [redacted] mancava;
- violato gli artt. 1362 c.c. e 12 ccnlg, che prevede espressamente la figura del “corrispondente”, in cui erano stati inquadrati i tre giornalisti nei rispettivi contratti;
- in subordine, valutato le risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) circa le condizioni per riconoscere la qualifica di “redattore” al “corrispondente”;
- attribuito rilevanza nazionale ad una notizia solo sulla base del soggetto o della società coinvolta, senza verificare il contenuto della notizia, con conseguente errore tautologico;
- ommesso di esaminare i contenuti delle notizie;
- con riguardo a [redacted], ommesso di esaminare la dicitura delle fatture, che facevano tutte riferimento a “prestazioni professionali di tipo autonomo”;
- ommesso di considerare il fatto che [redacted] non aveva alcun vincolo di orario;
- ommesso di considerare il fatto che [redacted] era presidente dei [redacted] S.r.l., titolare della testata giornalistica [redacted], di cui era pure condirettore, sicché i suoi rapporti con il sig. [redacted] erano in gran parte riferibili all’attività che avevano in comune – ossia in [redacted] – e non riferibili, dunque, ad essa società.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costitutosi in giudizio, l’INPGI contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

All’udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Va premesso che il Tribunale ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti ragioni:
- a) l'opposizione a decreto ingiuntivo non integra un'impugnazione del decreto, volto a denunciarne vizi originari, bensì dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento del credito;
 - b) in ogni caso il decreto risulta correttamente emesso, posto che i verbali ispettivi costituiscono idonea prova scritta del credito ex art. 635, co. 2[^], cpc;
 - c) il verbale ispettivo fa fede fino a querela di falso solo dei fatti verificatisi alla presenza del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni a lui rese, mentre per il resto rappresenta solo un elemento di prova, da valutare in concorso con altri elementi;
 - d) dall'istruttoria svolta è emersa la correttezza delle valutazioni compiute dagli ispettori;
 - e) quanto alle posizioni di *giornalista professionista* e *corrispondente*, ai sensi dell'art. 5, co. 2[^], ccnlg, *“spetterà la qualifica di redattore, oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d)”* (ossia a quelli che partecipano all'attività redazionale), *“anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate”*;
 - f) secondo la Suprema Corte di Cassazione, il requisito della continuità deve ritenersi riferito non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere (Cass. n. 10833/2010);
 - g) con riguardo al carattere generale delle notizie, tale connotato sussiste per quella notizia suscettibile di riscuotere l'interesse di una massa indifferenziata di utenti e che quindi assuma rilievo nazionale o internazionale, a prescindere dal luogo di acquisizione della notizia, poiché anche una notizia generata a livello locale può assumere, a seconda dei casi, interesse per una cerchia circoscritta di soggetti oppure per la generalità dei cittadini e finanche all'estero;
 - h) ogni notizia non può che originarsi in un determinato territorio, sicché la sua connotazione meramente locale o piuttosto nazionale o internazionale è data dall'ampiezza della sua risonanza mediatica;
 - i) dalle testimonianze assunte è emerso come i predetti giornalisti abbiano provveduto con continuità alla raccolta, elaborazione e trasmissione di notizie non solo locali, ma anche di rilievo nazionale ed internazionale, “coprendo” l'informazione politica ed economica, la cronaca, la finanza, la giudiziaria in relazione agli eventi accaduti nei rispettivi territori di competenza, aventi rilievo locale e generale, in quanto inviati in varie località pure estere;
 - j) in particolare *Francesco Paolo Panariello*, corrispondente da Milano e dalla Lombardia, si è occupato di vicende di Confindustria e di vari gruppi societari come Unicredit,



Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Telecom, Mediaset e di importanti processi celebrati a Milano come quelli Mills, Ruby, BNL-Unipol, Mediaset;

- k) analoga attività era svolta da [redacted], corrispondente da Firenze e dalla Toscana, il quale seguiva le vicende di personaggi politici come Renzi, Prodi, Napolitano, Veltroni, nonché di grandi gruppi societari come Unipol e Monte dei Paschi di Siena, ed eventi di cronaca come quello della Costa Concordia, il processo del G8, l'omicidio Sandri, l'omicidio dei due paracadutisti di Siena avvenuto in Afganistan;
- l) [redacted], corrispondente da Torino e dal Piemonte, ha seguito importanti processi come quello "eternit", quello "Thyssen", la "vertenza Fiat", nonché le attività di personaggi istituzionali e politici come il Presidente della Repubblica ed il Ministro del lavoro Giannini;
- m) dunque per tutti e tre ricorre la qualifica di "redattore corrispondente" ex art. 5, co. 2^, ccnlg, in quanto sussistono gli elementi dell'elaborazione delle notizie, della continuità della loro trasmissione ed il loro carattere generale, in aggiunta alle notizie locali;
- n) quanto a [redacted], è emersa la collaborazione coordinata e continuativa, sia alla luce della deposizione del teste [redacted], certamente capace di deporre e attendibile, in quanto non avente alcun interesse in causa in relazione alla posizione del [redacted], sia alla luce dei documenti, da cui è emerso un impegno lavorativo di alcune ore al giorno, con cadenza quotidiana, almeno dieci "lanci" giornalieri, senza soluzione di continuità per diversi anni, con compensi commisurati all'attività mensile prestata per vari anni; è emerso che il [redacted] aveva continuo contatto con il Giudice per confrontarsi ed accordarsi in merito alle notizie da inserire nel notiziario e alla programmazione del lavoro;
- o) non inficiano tali conclusioni l'inesistenza di un obbligo di orario e la mancata presenza in redazione, atteso che non si tratta di lavoro subordinato, bensì parasubordinato;
- p) in ordine alla quantificazione della pretesa dell'INPGI, la società non ha sollevato alcuna specifica contestazione, limitandosi a lamentare genericamente l'invalidità della ricostruzione contabile dell'INPGI; tuttavia i criteri fattuali e contabili utilizzati sono dettagliatamente e correttamente riportati nel verbale di accertamento e nel relativo prospetto contabile.

2. Ciò posto, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.

2.1. Con il primo motivo l'appellante si duole dell'omessa considerazione del fatto che l'attribuzione della qualifica di "redattore" presuppone che ci sia una "redazione", che invece per i sigg.ri [redacted] e [redacted] mancava.

Il motivo è infondato.

L'art. 5, co. 2^, seconda parte, ccnlg, riconosce la qualifica di "redattore" anche ai "corrispondenti" (per definizione non addetti ad alcuna redazione), purché sussistano quei tre



requisiti correttamente valutati dal Tribunale. Dunque non occorre affatto che ci sia una “redazione”, neppure decentrata, come infondatamente assume l'appellante.

2.2. Con altro motivo l'appellante addebita al giudice di primo grado la violazione degli artt. 1362 c.c. e 12 ccnlg, clausola – quest'ultima – che prevede espressamente la figura del “corrispondente” in cui erano stati inquadrati i tre giornalisti nei rispettivi contratti.

Il motivo è infondato: come sopra detto, l'art. 5, co. 2^a, seconda parte, ccnlg riconosce la qualifica di “redattore” anche ai “corrispondenti” purché ricorrano alcune condizioni, nella specie sussistenti.

2.3. Con altro motivo, proposto in via subordinata, l'appellante si duole dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) circa le condizioni per riconoscere la qualifica di “redattore” al “corrispondente”.

Il motivo è infondato, in quanto le risultanze istruttorie sono quelle esattamente evidenziate dal Tribunale (v. *supra*), che conducono in modo univoco a ritenere sussistenti le condizioni richieste dal ccnlg per riconoscere ai “corrispondenti” la qualifica (e quindi il trattamento economico e normativo) del “redattore”.

2.4. Con altro motivo l'appellante lamenta l'errata attribuzione della rilevanza nazionale ad una notizia solo sulla base del soggetto o della società coinvolta, senza verificare il contenuto della notizia. Assume che in tal modo il Tribunale sarebbe incorso in un errore tautologico, ossia quello di ritenere nazionale le notizie solo perché relative a soggetti o società conosciuti a livello nazionale.

Il motivo è infondato: secondo massime di comune esperienza, è proprio questa risonanza nazionale dei soggetti coinvolti nella notizia a conferire a questa il carattere e la dimensione “nazionali”, a prescindere dal contenuto della notizia, ossia dalla dimensione del “fatto” oggetto della notizia.

In ogni caso, anche l'esame dei fatti oggetto delle varie notizie elaborate dai soggetti cui si riferisce la pretesa contributiva dell'INPGI dimostra ampiamente il carattere “nazionale” e talora internazionale di quelle notizie.

2.5. Con altro motivo, connesso al precedente, l'Agenzia si duole dell'omesso esame dei contenuti delle notizie.

Il motivo è infondato.

In vari punti della motivazione il Tribunale ricorda ad esempio i processi Mills, Ruby, Thyssen etc., che si connotano non solo per il coinvolgimento di personaggi di livello nazionale, bensì per l'interesse nazionale che indubbiamente rivestivano le vicende oggetto di quei processi, esposti, appunto, nelle notizie elaborate e trasmesse dai tre giornalisti professionisti ai quali si riferisce la pretesa contributiva dell'INPGI.

2.6. Con altro motivo, relativo al sig. _____, l'appellante lamenta l'omesso esame della dicitura delle fatture, che fanno tutte riferimento a “prestazioni professionali di tipo autonomo”.



Il motivo è infondato: quel documento è ovviamente coerente con il *nomen iuris* dato dalle parti al contratto. Ma ciò che poi in concreto si è verificato, per vari anni, è – appunto – quella collaborazione coordinata e continuativa esattamente individuata dal Tribunale.

2.7. Con altro motivo l'appellante si duole dell'omesso esame del fatto che . non aveva alcun vincolo di orario.

Il motivo è infondato.

L'obbligo di un vincolo orario costituisce elemento irrilevante, posto che – nel caso in esame – non si tratta di accertare la subordinazione, ma solo una collaborazione coordinata e continuativa, come già esattamente osservato dal Tribunale, senza che l'appellante abbia sollevato alcuna censura sul punto.

2.8. Con altro motivo l'appellante addebita al Tribunale l'omesso esame del fatto che il sig. era presidente di S.r.l., titolare della testata giornalistica , di cui il medesimo sig. è pure condirettore. Precisa che, allora, i suoi rapporti con il sig. erano in gran parte riferibili all'attività che avevano in comune – ossia in – e non riferibili, dunque, ad essa Agenzia.

Il motivo è infondato.

Quelle funzioni (e dunque quelle prestazioni lavorative) sono state dichiarate dal come svolte dal in esecuzione del contratto di collaborazione – formalmente autonomo – che quest'ultimo aveva stipulato con la società appellante. Dunque è proprio quel contratto a dimostrare l'imputazione dell'attività del all'.

3. La sentenza impugnata va pertanto confermata.

4. Atteso l'esito del gravame, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante a rimborsare all'INPGI le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.220,00, oltre cpa ed IVA;
- c) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto.

Roma, 09/10/2017.

Il Presidente est.

dott. Francescopaolo Panariello

